



La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.

Descrizione

La struttura sanitaria, chiamata a rispondere dellâ??operato dei propri medici, spesso eccepisce che in realtà alcun inadempimento sia alla stessa imputabile direttamente ed esclusivamente sotto il profilo strutturale e/o organizzativo. Si tratta di **rilievo del tutto pretestuoso**.

Ed invero -come confermato dalla recente <u>sentenza dd. 22 aprile 2024 n. 10787</u> della Corte di Cassazione- il titolo della responsabilitÃ, per il quale la struttura risponde, deve rinvenirsi nellâ??art. 1228 c.c., che trova giustificazione â??nellâ??assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dallâ??utilizzazione di terzi nellâ??adempimento della propria obbligazione contrattuale. Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula, pertanto, lâ??accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia â??un illecito colpevole dellâ??autore immediato del fattoâ?•, in assenza del quale non Ã" ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dellâ??ente debitore nei confronti del pazienteâ??.

La **responsabilitÃ della struttura sanitaria** concorre con quella dellâ??ausiliario, ed invero entrambi â??**rispondono in via solidale** nei confronti del danneggiato, in ragione dellâ??insorgere dellâ??obbligazione risarcitoria per lâ??unicità dellâ??evento dannoso imputabile a più soggetti; imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dellâ??autore immediato del dannoâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 08 Mag 2024